



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 1025 del 13/02/2020

Fasc. n 9.10/2018/98

**Oggetto:** Modifica dell'impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio sito in Comune di Albairate con l'installazione di un impianto di upgrading del biogas per la produzione di metano, autorizzato con atto RG 2555/2011 del 22/03/2011 e successive modifiche non sostanziali R.G. 12337 del 5/12/2013, R.G. 8977 del 13/10/2015 e il Decreto Dirigenziale di Presa d'atto della parziale rinuncia alle modifiche autorizzate con atto R.G. n. 8977/2015. PRATICA FERA n. 101039. Società Ecoprogetto Milano S.P.A.

Il Direttore del Settore  
Qualità dell'aria, rumore ed energia

#### **VISTI:**

- il D.Lgs n. 112/98 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. relativo alle norme in materia ambientale;
- l'art. 12, comma 1 del D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;
- il D.Lgs 19 maggio 2016, n. 118 Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

#### **VISTE altresì:**

- la L.R. n. 26/2003 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" che attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore ai 300 Mwt;
- la D.G. della Regione Lombardia n. IX/2605 del 30/11/11 - Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della DGR n. 5290/07;
- la D.G. della Regione Lombardia n. IX/3934 del 6/8/2012 - Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale;
- la D.G. della Regione Lombardia n. IX/3298 del 18/04/2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)";
- il D.d.s. 6 dicembre 2013 - n. 11674 "Approvazione della modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della D.G.R. 3298/2012";
- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia);
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 “Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 “Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 “Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 2970 del 2.02.2012 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012 “Determinazioni delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9 c.4 del DM 24 aprile 2008”;
- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2014/955/CE “Nuovo elenco Europeo dei rifiuti”;
- il Decreto legislativo n.75 del 29 aprile 2010, “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”;

**RICHIAMATA** l’Autorizzazione Dirigenziale RG n 2555/2011 del 22/03/2011 avente oggetto “Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas) ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - Società Ecoprogetto Srl - Comune di Albairate (Mi)” e le successive modifiche non sostanziali R.G. 12337 del 5/12/2013, R.G. 8977 del 13/10/2015 e il Decreto Dirigenziale di Presa d’atto della parziale rinuncia alle modifiche autorizzate con atto R.G. n. 8977/2015”;

**CONSIDERATO** che:

- l’impianto già autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. con autorizzazione RG n 2555/2011 del 22/03/2011 sopra richiamata, è stato successivamente autorizzato da Regione Lombardia anche ai fini AIA con Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5334 del 25/06/2015 che non sostituisce il titolo autorizzativo ai sensi del D.Lgs 387/2003;
- il Decreto Regionale AIA n. 5334 del 25/06/2015 è stato successivamente modificato con Autorizzazione R.G. n. 7319/2016 e con Autorizzazione R.G. n. 6531/2017 dal Settore Rifiuti e bonifiche della Città metropolitana di Milano;

**VISTA** la domanda, con l’allegata documentazione tecnica, presentata dalla Società ECOPROGETTO Milano s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per la modifica dell’Autorizzazione sopra richiamata, presentata in data 11/02/2019 (atti CMMi 32315 del 11/02/2019) e perfezionata in data 15/04/2019 (atti CMMi 90931 del 15/04/2019), da realizzarsi in Via Marcatutto, 7, nel Comune di Albairate (Pratica FERA 101039);

**PRESO ATTO** che in data 19/05/2019 la Società Ecoprogetto s.r.l. è stata trasformata con atto pubblico da società a responsabilità limitata in società per azioni;

**PRECISATO** che la modifica richiesta consiste nell’installazione di un impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano (con 1000 Sm<sup>3</sup>/h di portata massima da preventivo Snam) e comporta la modifica dell’Allegato Tecnico relativo all’AIA n. 5334 del 25/06/2015 e s.m.i.;

**RILEVATO** che tale modifica si configura come:

- non sostanziale ai sensi del D.Lgs 28/2011 per le modifiche da autorizzare nell’ambito del procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs 387/2003;
- non sostanziale per le modifiche da autorizzare nell’ambito del procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs 152/06;

**ATTESO** che l’area interessata dall’impianto in oggetto è assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera f) del D.Lgs 42/2004 in quanto ricompresa all’interno del Parco Agricolo Sud Milano;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. in data 29/04/2019 prot. 100267 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione;
- ai sensi dell’art. 14 e segg. della L. 241/90 s.m.i., in data 30/07/2019 prot. 180078 e in data 22/10/2019 prot. 244493 si sono svolte le Conferenze di Servizi;
- l’ultima riunione della Conferenza dei Servizi ha espresso “parere favorevole alla modifica non sostanziale dell’impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio sito in Comune di Albairate con l’installazione di un impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano.”;
- ai sensi dell’art. 14 bis lettera c) del D.Lgs 127/2016 e s.m.i., le amministrazioni coinvolte hanno reso le proprie determinazioni indicando delle prescrizioni che vengono riportate integralmente nell’allegato “Risultanze dell’istruttoria”;

**VISTO** il parere favorevole rispetto alle norme urbanistiche e dell’edilizia, del Comune di Albairate reso durante la

riunione di CDS del 22/10/2019, prot. verb. 244493 del 22/10/2019;

**CONSIDERATO** che in data 03/02/2020 prot. 24973/2020 la Società ECOPROGETTO Milano S.P.A. ha trasmesso il progetto definitivo integrato con le prescrizioni emerse dalla Conferenza di Servizio;

**RITENUTO**, pertanto, di concedere alla Società ECOPROGETTO Milano S.P.A., l'Autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione RG n 2555/2011 del 22/03/2011 "Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas) ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - Società Ecoprogetto Srl - Comune di Albairate (Mi)" e le successive modifiche non sostanziali R.G. 12337 del 5/12/2013, R.G. 8977 del 13/10/2015 e il Decreto Dirigenziale di Presa d'atto della parziale rinuncia alle modifiche autorizzate con atto R.G. n. 8977/2015";

**RITENUTO** altresì di procedere alla contestuale modifica non sostanziale del Decreto Regionale AIA n. 5334 del 25/06/2015, come modificato con Autorizzazione R.G. n. 7319/2016 e con Autorizzazione R.G. n. 6531/2017 del Settore Rifiuti della Città metropolitana di Milano;

**RILEVATE** le seguenti sospensioni dei termini:

- dal 21/05/2019 (Prot. CMMi 119277) al 12/09/2019 (Prot. CMMi 208653) integrazioni documentali tecniche;
- dal 22/10/2019 (Prot. CMMi 244493) al 03/02/2020 (Prot. CMMi 24973) integrazioni documentali a seguito della CDS;
- dal 04/02/2020 (Prot. CMMi 26248) al 11/02/2020 (Prot. CMMi 33713) assolvimento bolli;

**VISTI** i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e successive modificazioni;
- R.G. 174/2018 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Giovanni Roberto Parma;

**PRECISATO** che è stato individuato quale responsabile del procedimento l'Ing. Laura Zanetti e responsabile dell'istruttoria amministrativa la Dott.ssa Roberta Bona che si è avvalsa del Ing. Stefano Bardo quale Funzionario Istruttore Tecnico;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.Lgs 387/2011 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

**ATTESO** che nella presente Autorizzazione confluiscono tutte le prescrizioni indicate dagli Enti coinvolti nel procedimento che, come indicato nelle premesse, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2012 n. IX /3298, paragrafo 4.4, sono competenti e hanno titolarità decisionale nel procedimento sulle rispettive materie, sia nell'ambito del presente procedimento, sia nelle fasi conseguenti attuative, di esercizio e controllo dell'impianto;

**ATTESO** che, in relazione al punto precedente, le materie di competenza dei principali soggetti coinvolti nel presente procedimento sono ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 3298/2012:

1. Comune: "competenza in merito a urbanistica e edilizia (L.R. 12/2005); aspetti igienico sanitari; aspetti ambientali generici (es. acustica); salute e sicurezza dei cittadini; Piano Utilizzazione Agronomica (PUA); Programma Operativo Aziendale (POA)";
2. Città metropolitana: "competenza in merito a aria (D.Lgs 152/2006), autorizzazione ambientale integrata (D.Lgs 152/2006), rifiuti (D.Lgs 152/2006); captazione acque (R.D. 1775/1933); scarichi in corpo idrico superficiale (D.Lgs 152/2006); strade ex statali (escluse ANAS), strade provinciali; linee elettriche (L.R. 52/1982); trasformazione del bosco (L.R. 31/2008, art. 43); vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo (L.R. 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica (art. 80, comma 3, L.R. 12/2005)";
3. Vigili del Fuoco: "per gli adempimenti connessi alla prevenzione incendi (D.Lgs 139/2006). Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha la competenza in materia di sicurezza e prevenzione antincendio. È un soggetto da convocare alla Conferenza di Servizi in quanto le eventuali prescrizioni in merito alla prevenzione incendi possono avere influenza anche rispetto all'Autorizzazione Unica";
4. ATS: "per l'espressione del parere igienico-sanitario per le attività edilizie, per gli aspetti riguardanti la sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento di macchine ed impianti, per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro (antinfortunistica), per la prevenzione nel caso l'intervento abbia interazioni o rischi sulla salute umana o rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente";

e che sono del Gestore locale di rete di distribuzione le "competenze per l'impianto di rete per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione/trasmisione nel caso di impianti che immettono l'energia prodotta nelle reti a bassa e media tensione";

**PRESO ATTO** che il Comune di Albairate si é avvalso a titolo non oneroso del supporto tecnico di ARPA per gli aspetti ambientali generici così come previsto dall'art. 14 della L.R. 38/2015;

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con Deliberazione R.G. n. 2/2014, adottato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della L. 56/2014 e in particolare gli artt. 49 e 51;
- gli artt. 38 e 39 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Milano R.G. n. 6/2017 del 18/01/17;
- l'art. 11 comma 5 del vigente Regolamento sul sistema di controlli interni dell'Ente;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n.0245611/4.1/2016/7;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. Rep. Gen. n. 10/2020 del 21/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)";

**RICHIAMATO** il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO E PRESO ATTO** della nota del Settore Rifiuti e bonifiche della Città metropolitana di Milano (Prot. n. 299659 del 18/12/2019) che in merito alla parte del presente atto relativa alla modifica dell'Autorizzazione AIA specifica che:

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, in merito alle modalità e frequenze per la trasmissione all'Autorità Competente ed ai Comuni interessati dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
2. Richiamati gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs. 152/06 i quali dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualunque aggiornamento sia dei risultati del controllo delle emissioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità competente;
3. Dato atto che l'Impresa Eco progetto Milano S.r.l. in data 11/02/2019 (prot. gen. n. 32315) unitamente all'istanza, ed in data 11/03/2019 (prot. n. 58488) ha inviato le ricevute del versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012, trasmettendo alla Città metropolitana di Milano la relativa quietanza di pagamento, corredata dal report del foglio di calcolo, che rappresenta ai sensi dell'art. 5 del d.m. 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05" condizione di procedibilità;
4. Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 241.680,26= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari e che la Società richiedente ha provveduto a versare i previsti oneri istruttori;

**DATO ATTO** che con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2019 è stato approvato il PEG 2019 - 2021, che prevede l'obiettivo n. 16628 - riferito all'ambito A009, alla Missione 09 e al C.d.R. ST085;

#### **AUTORIZZA**

per le ragioni indicate in premessa,

la società ECOPROGETTO Milano S.P.A., sede legale in Bolzano, Via Innsbruck n. 33 - P.IVA n. 01410370215,

1) alla modifica dell'impianto di produzione di energia elettrica sito in Via Marcatutto, 7 nel Comune di Albairate, autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003 con autorizzazione RG n 2555/2011 del 22/03/2011. La modifica consiste nell'installazione di un impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano (con 1000 Sm<sup>3</sup>/h di portata massima da preventivo Snam) come da progetto definitivo e relativi allegati tecnici (n. 27), che sono parte integrante del presente provvedimento, unitamente alle risultanze dell'istruttoria contenente le prescrizioni indicate

dagli Enti coinvolti nel procedimento;

2) alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con provvedimento A.I.A. D.d.u.o. n. 5334 del 25/06/2015 modificata con A.D. della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 6531/2017 del 25/07/2017, relativa all'installazione IPPC ubicata in Albairate (MI) - Via Per Marcatutto, per l'attività di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del d.lgs. 152/06, alle condizioni e prescrizioni generali e specifiche di cui al relativo Allegato Tecnico, approvato in sede di Conferenza di Servizi e alla planimetrie "AIA\_1 Planimetria attività IPPC ed Emissioni in atmosfera Rev. 6 del 27/11/2018" e "AIA\_2 Planimetria sottoservizi acque meteoriche e di processo Rev. 8 del 27/11/2018" facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) autorizza altresì le seguenti opere edilizie:

1- la posa della sezione di upgrading finalizzata al trattamento della totalità del biogas prodotto dalla digestione anaerobica, composta dalle seguenti unità di:

- trattamento biogas;
- rimozione anidride carbonica mediante assorbimento chimico, upgrading propriamente detto;
- essiccamento biometano;
- compressione finale e per le misure fiscali;
- servizi;
- dotazioni di impianto (sistema di tubazioni per la connessione, unità termica a gas naturale);

4) nella presente autorizzazione confluiscono tutte le prescrizioni indicate dagli enti coinvolti, soggetti che sono competenti e hanno titolarità decisionale nel procedimento sulle rispettive materie, sia nell'ambito del presente procedimento, sia nelle fasi conseguenti di progettazione esecutiva, attuativa, di esercizio e controllo dell'impianto.

#### **FATTO PRESENTE CHE**

Sono confermate tutte le condizioni e le prescrizioni previste nell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2555/2011 del 22/03/2011, le successive modifiche non sostanziali R.G. 12337 del 5/12/2013, R.G. 8977 del 13/10/2015 e il Decreto Dirigenziale di Presa d'atto della parziale rinuncia alle modifiche autorizzate con atto R.G. n. 8977/2015" e nel Decreto Regionale AIA n. 5334 del 25/06/2015 e s.m.i. richiamate in premessa, per quanto non modificato dal presente atto.

Entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento devono avere inizio i lavori per la modifica dell'impianto. L'inizio dei lavori deve essere comunicato alla Città metropolitana di Milano, all'Arpa e al Comune di Albairate 10 giorni prima dell'avvio: trascorso il termine di un anno dalla data di notifica senza inizio dei lavori la presente autorizzazione decade automaticamente.

La Società ECOPROGETTO Milano S.P.A., dovrà corrispondere, come previsto al punto 13.1 lettera j) del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, all'atto di avvio dei lavori una cauzione, calcolata secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. Lombardia IX/3298 del 18/04/2012, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da prestare a favore della Città metropolitana di Milano mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l'importo indicato nel piano di dismissione dell'impianto presentato: la cauzione dovrà essere rivalutata, sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni e dovrà essere predisposta in conformità allo schema approvato dalla Regione Lombardia con D.d.s. 19/12/2014 n. 12478.

La presente Autorizzazione sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/05, relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento. Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle vigenti normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Albairate e di altri Enti competenti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti.

Ultimato l'intervento, la Società dovrà inviare alla Città metropolitana di Milano copia della comunicazione di fine attività presentata al Comune di Albairate nonché copia della certificazione di agibilità rilasciata dal Comune medesimo.

Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, la Società dovrà darne comunicazione alla Città metropolitana di Milano, al Comune di Albairate, ad Arpa Lombardia, all'ATS competente, al Comando dei Vigili del Fuoco Provinciale.

L'Amministrazione comunale di Albairate, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del D.P.R. 380/2001, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato e al controllo del corretto ripristino ambientale del sito interessato dall'intervento a fine vita dell'impianto.

Nella presente Autorizzazione Unica confluiscono tutte le autorizzazioni settoriali di carattere ambientale necessarie per le attività oggetto del procedimento unico, pertanto i rinnovi e le modifiche di dette autorizzazioni dovranno essere richieste ai rispettivi Enti competenti ai sensi del D.Lgs 152/2006.

A cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni dell' insediamento, tenendo conto che:

- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale,
- prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano di dismissione dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura / smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Relativamente alla durata dell'autorizzazione, è fatto salvo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento di A.I.A. D.d.u.o. n. 5334 del 25/06/2015 modificata con A.D. della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 6531/2017 del 25/07/2017, la quale stabilisce che l'A.I.A. è soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:

1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
2. quando siano trascorsi 10 anni dal rilascio della stessa e quindi entro il 24/06/2025;
3. le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento;
4. tutte le opere edilizie (interne ed esterne) dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al Regolamento Edilizio/Piano delle Regole del P.G.T. comunale vigente, nonché ad altre eventuali autorizzazioni da ottenersi dagli Enti competenti; successivamente le stesse dovranno essere sottoposte alla verifica della loro conformità. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. prima della messa in esercizio dell'impianto nella configurazione della variante autorizzata con il presente provvedimento, così come autorizzato dal presente provvedimento, l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
  - comunicazione di fine lavori dell'impianto di upgrading del biometano e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
  - comunicazione di fine lavori edilizi relativamente a tutte le opere autorizzate col presente provvedimento;
  - garanzia finanziaria, determinata in € 241.680,26=. Tale garanzia dovrà essere accettata dalla Città metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal provvedimento e dalla d.g.r. n. 7/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere durata pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno;
  - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentata ai Vigili del Fuoco;

6. aggiornamento dello stato di avanzamento della realizzazione della compensazione ambientale contenuta nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 5/2011 del 10/02/2011, al momento non ancora attuata, su area da mettere a disposizione da parte dell'Amministrazione comunale, in particolare sull'area che il Comune di Albairate ha individuato avente una superficie di mq 8.000 parte del mappale n. 334 del foglio n. 156 e del mappale n. 314 del foglio n. 17, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, come indicato nel parere reso in sede di seduta di conferenza di servizi del 22/10/2019;

7. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. 19461/2004, comporta la revoca del presente provvedimento;

8. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica dell'atto;

9. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori; entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

10. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;

11. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;

12. la presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06, potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale;

13. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;

14. qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

15. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Qualità, Rumore ed Energia e del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città metropolitana di Milano.

## **INFORMA CHE**

Si attesta che il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato all'art. 5 del Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.10/2020 del 21/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)", a rischio alto e sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città

metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [protezionedati@cittametropolitana.mi.it](mailto:protezionedati@cittametropolitana.mi.it).

Per quanto riguarda, infine, il rispetto dei termini prescritti dalla legge si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni derivanti da ulteriori Enti o soggetti competenti, demandando in particolare all'Amministrazione comunale di Albairate quanto di competenza in materia di progettazione esecutiva dell'intervento.

Il presente provvedimento viene notificato alla Società ECOPROGETTO Milano S.P.A. e trasmesso all'ARPA Lombardia, al Comune di Albairate e a tutti i soggetti ed Enti, invitati alla Conferenza dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza.

La Società ECOPROGETTO Milano S.P.A. ha trasmesso in data 11/02/2020 prot. CMMi n. 33713 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e degli allegati come previsto dal D.P.R. 642/72.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio On Line della Città metropolitana.

Si dà atto che il presente atto non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2016.

**Il Direttore del Settore  
Qualità dell'aria, rumore ed energia  
(Arch. Giovanni Roberto Parma)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate